

N. 6457 /2020 R.G.L.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in
persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa
da

con
l'Avv. CIVITELLI VALENTINA, l'Avv. CIVITELLI ALBA CHIARA ELENA e
l'avv. PIRONTI ANTONIO;

- RICORRENTI -

contro

con l'Avv. e l'Avv.

- RESISTENTE -

Oggetto: trasferimento d'azienda

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

FATTO

Con ricorso depositato il 27/07/2020,

convenivano in giudizio avanti
al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – RABEN SITTAM S.R.L., per
sentir accogliere le seguenti conclusioni:



“1) previo, ove occorra, accertamento e declaratoria di intervenuto trasferimento, ex art. 2112 c.c., del ramo di azienda così come sopra identificato, a far data dall’01.05.2020, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, tra la cedente . e la cessionaria . e/o

previo, ove occorra, accertamento e declaratoria di applicabilità, alla fattispecie in esame, del diritto al trasferimento dei rapporti di lavoro dei ricorrenti, ex art. 2112 c.c., in capo a

2) accertare e dichiarare il diritto al trasferimento e/o all’acquisizione e/o alla continuazione dei rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato di tutti i ricorrenti, ovvero di quelli per cui il diritto in oggetto dovesse essere riconosciuto, a far data dall’01.05.2020, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, dalla cedente alla cessionaria alle condizioni già vigenti al

momento dell’intervenuto trasferimento di ramo di azienda e/o di mancata acquisizione dei rapporti di lavoro: · quanto sig. · mansioni di operaio

di magazzino, orario di lavoro a tempo pieno di 39 ore settimanali, applicazione del CCNL Logistica Trasporto merci e Spedizione, inquadramento nel livello 4 del medesimo CCNL, riconoscimento di una retribuzione oraria lorda di € 9,78262 (€ 9,64429 per paga base e € 0,13833 per scatti di anzianità) corrispondente ad una retribuzione lorda mensile di € 1.643,48 per 14 mensilità; · quanto al sig. ·

· mansioni di operaio di magazzino, orario di lavoro a tempo pieno di 39 ore settimanali, applicazione del CCNL Logistica Trasporto merci e Spedizione, inquadramento nel livello 4 del medesimo CCNL, riconoscimento di una retribuzione oraria lorda di € 9,78262 (€ 9,64429 per paga base e € 0,13833 per scatti di anzianità) corrispondente ad una retribuzione lorda mensile di € 1.643,48 per 14 mensilità; · quanto al sig. · mansioni di operaio di

magazzino, orario di lavoro a tempo pieno di 39 ore settimanali, applicazione del CCNL Logistica Trasporto merci e Spedizione, inquadramento nel livello 4 del medesimo CCNL, riconoscimento di una retribuzione oraria lorda di € 9,78262 (€ 9,64429 per paga base e € 0,13833 per scatti di anzianità) corrispondente ad una retribuzione lorda mensile di € 1.643,48 per 14 mensilità, oltre ad €. 100,00 lordi mensili a titolo di indennità di funzione; · quanto al sig. · mansioni di

operaio di magazzino, orario di lavoro a tempo pieno di 39 ore settimanali, applicazione del CCNL Logistica Trasporto merci e Spedizione, inquadramento nel livello 5 del medesimo CCNL, riconoscimento di una retribuzione oraria lorda di € 9,19625 per paga base corrispondente ad una retribuzione lorda mensile di € 1.544,97 per 14 mensilità; · quanto al sig. · mansioni di operaio di

magazzino, orario di lavoro a tempo pieno di 39 ore settimanali, applicazione del CCNL Logistica Trasporto merci e Spedizione, inquadramento nel livello 4 del medesimo CCNL, riconoscimento di una retribuzione oraria lorda di € 9,78262 (€ 9,64429 per paga base e € 0,13833 per scatti di anzianità) corrispondente ad una retribuzione lorda mensile di € 1.643,48 per 14 mensilità; · quanto al sig. ·

· mansioni di impiegato di magazzino, orario di lavoro a tempo pieno di 39 ore settimanali, applicazione del CCNL Logistica Trasporto merci e Spedizione, inquadramento nel livello 3 del medesimo CCNL, riconoscimento di una retribuzione oraria lorda di € 10,27827 (€ 10,13994 per paga base e € 0,13833 per scatti di anzianità) corrispondente ad una retribuzione lorda mensile di € 1.726,75 per 14 mensilità; · quanto al sig. · mansioni di

operaio di magazzino, orario di lavoro a tempo pieno di 39 ore settimanali,



applicazione del CCNL Logistica Trasporto merci e Spedizione, inquadramento nel livello 4 del medesimo CCNL, con riconoscimento di una retribuzione oraria lorda di € 9,64429 per paga base corrispondente ad una retribuzione lorda mensile di € 1.620,24 per 14 mensilità; · quanto al sig. _____, mansioni di operaio di magazzino, orario di lavoro a tempo pieno di 39 ore settimanali, applicazione del CCNL Logistica Trasporto merci e Spedizione, inquadramento nel livello 4 del medesimo CCNL, con riconoscimento di una retribuzione oraria lorda di € 9,64429 per paga base corrispondente ad una retribuzione lorda mensile di € 1.620,24 per 14 mensilità; · quanto al sig. _____, mansioni di impiegato di magazzino, orario di lavoro a tempo pieno di 39 ore settimanali, applicazione del CCNL Logistica Trasporto merci e Spedizione, inquadramento nel livello 3 del medesimo CCNL, riconoscimento di una retribuzione oraria lorda di € 10,27827 (€ 10,13994 per paga base e € 0,13833 per scatti di anzianità) corrispondente ad una retribuzione lorda mensile di € 1.726,75 per 14 mensilità; ovvero a quelle diverse condizioni che dovessero risultare in corso di causa - e per l'effetto; 3) ordinare alla _____, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'immediato ripristino dei rapporti di lavoro dei ricorrenti e/o l'immediata re-immissione o immissione in servizio dei ricorrenti, ovvero solo di quelli per cui il diritto in esame dovesse esser riconosciuto, alle condizioni economiche e normative tutte di cui al punto che precede, ovvero a quelle diverse che dovessero essere accertate in corso di causa; 4) condannare _____ in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti medesimi, ovvero solo a quelli per cui il diritto in oggetto dovesse essere riconosciuto, anche a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni globali di fatto maturate e dovute dal 01.05.2020 e/o comunque dalla data di messa in mora (07.05.2020) alla data di effettiva reimmissione nel posto di lavoro, ovvero per quel diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa, il tutto ai seguenti talloni retributivi mensili globali:

€ 1.917,39 lordi;	€ 1.917,39	
lordi;	€ 2.017,39 lordi;	€ 1.802,46 lordi;
€ 1.917,39 lordi;	€ 2.014,54 lordi;	€
€ 1.890,28 lordi;	€ 1.890,28 lordi e	€
2.014,54 lordi, ovvero, anche per ciascuno, per quei diversi talloni mensili globali che dovessero risultare dovuti e/o di giustizia. - con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso del contributo unificato, con distrazione delle stesse in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari; - con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo; - con sentenza provvisoriamente esecutiva.		

Si costituiva ritualmente in giudizio _____, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

In data 27.11.2021, la società e alcuni ricorrenti sono addivenuti ad una soluzione conciliativa con conseguente estinzione parziale del giudizio con riferimento alle posizioni di _____.



. Il giudizio è, invece, proseguito con riferimento alle posizioni dei ricorrenti indicati in epigrafe.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto.

Per quanto rileva ai fini della presente causa, sono pacifiche e documentali le seguenti circostanze:

- sin dal 1993, ha affidato in appalto al Consorzio l servizio di movimentazione merci presso il terminal di tale consorzio, a sua volta, ha subappaltato il servizio a cooperative consorziate (punto 6 memoria difensiva);
- a far data dal 1° ottobre 2019 il servizio è stato affidato alla cooperativa (doc. 1 fascicolo resistente);
- in data 17 aprile 2020, la cooperativa e ha comunicato il recesso dal contratto di appalto in essere con la convenuta con decorrenza dal 30 aprile 2020;
- a far data dal 1° maggio 2020, la società resistente ha iniziato a gestire direttamente il magazzino di (punto 20 memoria difensiva).

È, inoltre, documentale che i ricorrenti sono stati impiegati alle dipendenze delle varie società succedutesi nella gestione dell'appalto come risulta dai verbali di cambio appalto prodotti (doc. 4 e 5). Da ultimo, i ricorrenti lavoravano alle dipendenze della cooperativa Prime, adibiti presso l'appalto di . A seguito del recesso dal contratto di appalto, la datrice di lavoro ha collocato i ricorrenti in Cassa Integrazione Guadagni sino al 23 maggio 2020.

Con l'odierno ricorso, i ricorrenti deducono la sussistenza di un'ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. e chiedono, per l'effetto, la condanna della resistente alla riammissione nel posto di lavoro nonché al pagamento delle retribuzioni dalla data dell'estromissione sino all'effettiva riammissione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Preliminarmente, deve darsi atto che la medesima fattispecie è stata già affrontata da questo Tribunale, con sentenza n. 2240/2020 (rel. Perillo) le cui conclusioni si intendono integralmente richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.pc.

Sotto un profilo di ordine generale, si osserva che *“costituisce trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., anche in base al testo precedente le modificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 18 del 2001, art. 1 qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica qualora l'entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità, da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate)”*: Cass. n. 29422/2017; conforme Cass. n. 8262/2010). Anche alla luce della giurisprudenza comunitaria formatasi in merito alla interpretazione della direttiva n. 187/1977 e con le esplicite indicazioni fornite dalla direttiva n. 50/1998, deve poi ricondursi alla fattispecie del trasferimento di azienda anche il trasferimento di un ramo della stessa, purché vengano in rilievo un insieme di elementi produttivi organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di un'attività, che si presentino prima del trasferimento come una entità dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini dell'impresa e che conservi nel trasferimento la propria identità.

Ciò che appare indefettibile, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è dunque l'organizzazione, da intendersi come connessione funzionale tra beni, attività e lavoratori, in modo da rendere individuabile e autonomo il ramo di azienda. In altri termini, è necessario che il trasferimento abbia ad oggetto una entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di una opera



30 quintali; le c.d. gabbie ribalte, di cui era dotato il magazzino nella misura di 10 unità, ossia strutture in metallo posizionate di volta in volta nello spazio vuoto tra la ribalta e il camion posto in corrispondenza di quest'ultima, al fine di evitare cadute accidentali di persone, mezzi e merce; trenta raddrizzatori, siti all'interno del magazzino, ossia apparecchi volti alla ricarica di energia elettrica dei muletti.

L'istruttoria orale ha confermato che tali elementi sono rimasti del tutto inalterati anche dopo il 1° maggio 2020.

Il teste di parte resistente [redacted] ha, infatti, affermato quanto segue: *"Il magazzino di [redacted] ha una superficie di 20.000 m2 con 92 ribalte sui lati lunghi del magazzino. Poi c'è un ufficio del magazzino da una parte e un portone utilizzato per operazioni di carico e scarico per evitare di mettere i camion in ribalta. C'è un container che è stato messo a maggio del 2020 per sorvegliare gli autisti ed evitare che accedano all'area operativa. All'interno c'è un'area doganale nonché delle aree per lo scarico dei mezzi nazionali. Ci sono poi rampe per il carico delle linee internazionali e altre rampe per i c.d. padroncini nazionali. C'è anche un carroponete che viene utilizzato saltuariamente e da personale specializzato. Questa struttura come l'ho descritto è così organizzata da maggio 2020. Prima del maggio del 2020 il magazzino di [redacted] era così strutturato: la superficie del magazzino è rimasta la medesima come anche le 92 ribalte. L'ufficio del magazzino anche è sempre stato presente. Anche l'area doganale c'è sempre stata. Anche le rampe ci sono sempre state. Anche il carroponete c'è sempre stato. L'unica differenza è questo container ufficio che prima era all'interno del magazzino stesso in un'area inport mentre adesso ha una funzione prettamente di controllo sull'entrata".*

È inoltre pacifico che, prima del maggio 2020, fossero presenti presso il magazzino 53 lavoratori (divisi tra operai e impiegati addetti al magazzino e un addetto alla gabbia aerea). A seguito della reinternalizzazione del servizio, [redacted] ha assunto direttamente alle proprie dipendenze solo 20 lavoratori (28 nella prospettiva del



ricorso), già addetti all'appalto, passando tramite una società di selezione del personale (

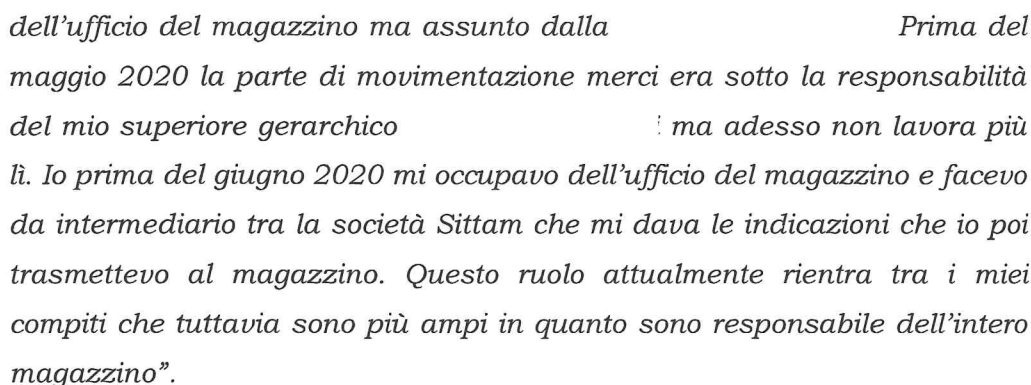
Quanto, infine, all'organizzazione del lavoro, i ricorrenti affermano che il servizio sarebbe rimasto inalterato e che i dipendenti assunti direttamente avrebbero continuato a svolgere esattamente le medesime mansioni.

La difesa della società resistente contesta la configurabilità di un'ipotesi di trasferimento di ramo di azienda affermando che:

- il presunto passaggio avrebbe riguardato solo un gruppo di lavoratori privi di particolare professionalità e di capacità organizzativa autonoma;
- l'assunzione di tali lavoratori sarebbe avvenuta non con passaggio diretto ma con l'ausilio di una società di ricerca personale
- i carrelli e i transpallet utilizzati dalla cooperativa sarebbero stati sostituiti da nuovo materiale preso a noleggio;
- sarebbero state operate le seguenti modifiche organizzative: modifica della turnazione, l'accorpamento di due uffici per svolgere attività di accoglienza degli autisti, la dismissione di un ufficio, l'introduzione del *software*

In primo luogo, il fatto che l'assunzione dei 20 lavoratori (o 28) già addetti all'appalto sia avvenuto per il tramite di una società di ricerca del mercato appare del tutto irrilevante; ciò che rileva ai fini del presente giudizio è solo che tali lavoratori fossero addetti all'appalto alle dipendenze della società Prime soc. coop. e a far data dal 1 maggio 2020 siano stati assunti dalla società resistente e adibiti alle medesime mansioni presso la medesima sede.

Quanto al possesso del know how e delle capacità professionali, deve escludersi che siano stati assunti esclusivamente operai privi di qualsivoglia competenza professionale. Il teste ha dichiarato: *"Lavoro per la società convenuta dal 1 giugno 2020. Lavoro a Cornaredo come responsabile del magazzino di Cornaredo. Prima lavoravano sempre nel magazzino di come responsabile*



Con riferimento al *software* che nell'impostazione difensiva sarebbe stato implementato a partire dal 1 maggio 2020 (capitolo 30 memoria) incidendo in modo preponderante nell'organizzazione, tutti i testi hanno confermato che tale dispositivo era presente in azienda già dal settembre 2019 (vd. testimonianza _____) e che nulla è cambiato dopo il maggio 2020 con riferimento alle modalità di utilizzo e alle funzionalità.

Quanto all'avvenuto noleggio di muletti e traspallet da parte di (che dunque non avrebbe preso in gestione gli strumenti utilizzati da Prime soc coop) deve rilevarsi come si tratta di beni il cui valore appare molto esiguo rispetto al complesso aziendale e comunque certamente fungibili in relazione all'attività da svolgere.

Ebbene, le circostanze di fatto sopra evidenziate, come emerse nel corso del giudizio, appaiono pienamente sussumibili nella fattispecie tipica di cui all'art. 2112 c.c. L'attività di movimentazione merci all'interno del magazzino di Cornaredo deve qualificarsi come un vero e proprio ramo di azienda funzionalmente autonomo costituito dal magazzino e dall'organizzazione integrata di beni e personale diretto ad assicurare il servizio di ricezione, stoccaggio, movimentazione e spedizione delle merci. Si tratta dunque di un'entità economica organizzata costituita da un insieme di mezzi e beni funzionalmente



diretti alla realizzazione di un'attività economica, così integrando esattamente la previsione di cui all'art. 1, comma 1 lett b) Direttiva n. 23/01 e 2112 c.c.

Tale ramo è rimasto del tutto inalterato, salvo marginali cambiamenti nell'organizzazione dei turni e nelle strutture, nel momento in cui è passato dalla gestione di Prime soc. coop. alla gestione diretta di

che ha dunque operato una vera e propria reinternalizzazione di ramo d'azienda.

Non può, inoltre, esservi alcun dubbio circa l'appartenenza dei ricorrenti al ramo di azienda, essendo pacifico e documentale che gli stessi fossero addetti in via esclusiva e continuativa all'interno del magazzino alle dipendenze di

Poste tali premesse, va dunque accertato il diritto dei ricorrenti al passaggio del proprio rapporto di lavoro in capo a . sin dal 1.5.2020 alle condizioni già vigenti al momento del trasferimento e ordinato alla società resistente l'immediato ripristino dei rapporti di lavoro alle condizioni economiche e normative già vigenti al momento del trasferimento. Per l'effetto, .. va condannata a corrispondere ai ricorrenti le retribuzioni mensili dovute dal 1.5.2020 sino alla effettiva riammissione in servizio ai seguenti valori mensili lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:

- : € 1.726,75;
- : € 1.620,24;
- 1.726,75

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la resistente deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

